2.5.13 Conf. Giuth. Uff. Legale

Da "prot.dag@giustiziacert.it" <prot.dag@giustiziacert.it>

A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>, "direzione.cnappc@archiworldpec.it" <direzione.cnappc@archiworldpec.it>

Data martedì 18 settembre 2018 - 13:40

Prot. m_dg.DAG.18/09/2018.0182379.U - Competenza a decidere nei procedimenti disciplinari a carico di un componente dei consigli di disciplina dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Allegato(i)

Ordine Ingegneri Ordine Architetti.pdf (393 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)
BodyPart.txt (32 bytes)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
19/09/2018 E-usp/6293/2018



m_dg.DAG.18/09/2018.0182379.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. prot. GAB n. 1132.U del 12.1.2017)

OGGETTO: Competenza a decidere nei procedimenti disciplinari a carico di un componente dei consigli di disciplina dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
Rif. prot. DAG n. 94387.E del 20.5.2016, n. 184731.E del 14.10.2016, n. 215606.U del 30.11.2016, n. 217234.U del 2.12.1016, n. 5790.E del 12.1.2017.

Con nota prot. DAG n. 156331 del 20/11/2014, era pervenuto a questa Direzione generale un quesito – formulato dal consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli ingegneri di Perugia – in merito alla competenza a decidere nell'ambio dei procedimenti disciplinari a carico dei componenti dello stesso consiglio di disciplina.

Il predetto Consiglio, in particolare, aveva rappresentato che, mentre a norma dell'art. 6, comma 4, del regolamento di disciplina, la competenza avrebbe dovuto essere trasferita al Consiglio di disciplina territoriale ove ha sede la Corte di appello più vicina, la circolare n. 292 diramata dal Consiglio nazionale degli ingegneri in data 19 novembre 2013 aveva ritenuto competente a decidere, in tali ipotesi, un altro collegio dello stesso organo decidente.

Con nota prot. DAG n. 4704 del 13/1/2015, questa Direzione generale aveva fornito risposta al quesito, osservando quanto segue: "*L'interpretazione fornita dal consiglio nazionale appare, ad avviso di questa Direzione generale, preferibile in quanto maggiormente coerente con i principi di riferimento. L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 stabilisce che "i collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri...". La richiamata disposizione rivela la volontà della legge di affidare l'esercizio della funzione disciplinare ad un collegio di tre componenti, senza così dover gravare l'intero organo nella sua massima composizione dell'esercizio della funzione disciplinare. La previsione di una articolazione interna in collegi di disciplina*

composta di tre componenti ha trovato piena attuazione nell'art. 2, comma 3, del vigente Regolamento per la designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali dell'ordine degli ingegneri, approvato con delibera del Consiglio nazionale del 23.11.2012. L'interesse sotteso risiede nella esigenza di ottimizzare l'esercizio della attività disciplinare, conseguibile unicamente tramite la opportuna distribuzione dei procedimenti tra più collegi giudicanti. Lo stesso criterio soddisfa, altresì, la ulteriore necessità di ovviare all'insorgenza di eventuali incompatibilità relative ai vari componenti del collegio giudicante. (...) Si consideri, altresì che il procedimento disciplinare ha natura di procedimento amministrativo, solo al cui esito consegue una piena tutela giurisdizionale: non appare pertanto necessaria, una volta che sia assicurata una composizione imparziale del collegio decidente, l'estensione di garanzie (quali la rimessione del procedimento) previste per regolare procedimenti giurisdizionali veri e propri".

Con nota prot. DAG n. 80704.E del 25/5/2015, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori aveva posto analogo quesito.

In tale occasione questa Direzione generale, con nota prot. DAG n. 144961.U del 2/10/2015, aveva tuttavia ritenuto che i dubbi interpretativi dovessero essere invece risolti alla luce dell'art. 8, comma 11, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (a norma del quale "*Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina*"), con la conseguente applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 49 del r.d. n. 2537/1925 (tuttora vigente), in forza del quale, nel caso di procedimento disciplinare a carico di un consigliere dell'Ordine, deve decidere il Consiglio dell'Ordine viciniore: con la nota citata, in particolare, si era affermato che tale norma dovesse "*tuttora trovare applicazione nel senso che l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un consigliere dell'ordine comporterà l'attribuzione della competenza a decidere al consiglio di disciplina presso l'Ordine viciniore, ciò per garantire appieno l'imparzialità del giudizio disciplinare, posto che, a norma del, comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 1347/2012 i nominativi tra i quali il presidente del tribunale sceglie i componenti del Consiglio di disciplina sono indicati dalla stesso Consiglio dell'Ordine, ciò che potrebbe compromettere la serenità dell'organo disciplinare*".

Con le note in oggetto, dunque, il Consiglio dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia ha evidenziato il contrasto tra tali interpretazioni della medesima normativa e ha chiesto a questa Direzione generale di fornire un chiarimento al riguardo.

Tanto premesso, preme qui evidenziare che gli argomenti utilizzati da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 4704 del 13/1/2015, in risposta al quesito del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli ingegneri di Perugia, attenevano essenzialmente – proprio in considerazione del tenore del quesito in quella sede in esame – all'interpretazione della sola norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 137/2012, e, in particolare, del comma 2.

Diversamente, l'opzione interpretativa formulata da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 144961.U del 2/10/2015, in risposta al quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, risulta porre nel giusto rilievo l'intero contesto normativo di riferimento e, di conseguenza, essere conforme alla sottesa *ratio legis*.

Non si ritiene, infatti, che vi siano elementi di carattere sistematico per ritenere abrogato il comma 1 dell'art. 49 del r.d. n. 2537/1925, con conseguente impossibilità, nell'ipotesi in esame, di attribuire la competenza a decidere ad altro collegio dello stesso organo decidente.

A ciò si aggiunga che, a norma sia dell'art. 2 del regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (approvato con delibera del 16.11.2012), sia dell'art. 2 dell'analogo regolamento dell'Ordine degli ingegneri (approvato con delibera del 23.11.2012), se da un lato è prevista la possibilità, all'interno del Consiglio di disciplina territoriale, di adottare una "*articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri*" individuati dal Presidente del Consiglio medesimo (comma 3), dall'altro è pur sempre ribadito che sono i "*Consigli di disciplina*" – e dunque non i singoli collegi – ad operare "*in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare*" (comma 4): il che ulteriormente conforta nel ritenere che, nel caso di procedimento disciplinare a carico dei componenti dello stesso consiglio di disciplina, la competenza debba essere attribuita al Consiglio di disciplina presso l'Ordine viciniore, al fine di garantire appieno l'imparzialità del giudizio disciplinare.

Si ritiene, pertanto, di confermare l'opzione interpretativa fornita al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con la citata nota del 2.10.2015.

Le SS.LL. sono pregate di assicurare idonea diffusione della presente nota presso i Consigli degli Ordini territoriali di rispettiva competenza.

Cordialità.

Roma, 18 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati